



## TRIBUNALE DI CASSINO

### SEZIONE CIVILE

#### Ufficio Esecuzioni Immobiliari

#### **Trattazione urgente delle udienze delegate di approvazione del progetto di distribuzione ex art. 596 c.p.c.**

Il Giudice dell'esecuzione, sentiti il Presidente del Tribunale ed il Presidente di Sezione Civile ex art. 47 O.G.;

viste le recenti misure adottate dalle Autorità competenti a fronte dell'aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, segnatamente, il rinvio d'ufficio delle udienze civili, prima a data successiva al 15 aprile 2020 in virtù dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 e, da ultimo, a data successiva all'11 maggio 2020 per effetto della proroga stabilita dall'art. 36 del D.L. n. 23/2020;

visto il decreto del Presidente del Tribunale n. 76/2020, contenente le misure organizzative per la trattazione delle udienze civili nel periodo 12 maggio 2020-30 giugno 2020;

ritenuto, con specifico riferimento alla materia delle esecuzioni immobiliari:

- che non appare più differibile la fase della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, tenuto conto degli effetti economici oltremodo negativi derivanti dal blocco delle attività per l'emergenza sanitaria in corso;

- che, pertanto, a norma dell'art. 83, comma 3, lett. a) del menzionato D.L. n. 18/2020, il sottoscritto G.E. dichiara l'urgenza dei procedimenti esecutivi immobiliari giunti alla fase avanzata della distribuzione del ricavato disciplinata dall'art. 596 c.p.c. e, per l'effetto, esclude tali procedimenti i) sia dall'applicazione del rinvio d'ufficio ii) che dalla sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 83;

ritenuto, altresì, con riguardo alla modalità di trattazione dell'udienza distributiva in esame:

- che la tradizionale udienza "fisica" di approvazione del progetto ben possa e debba essere sostituita con l'udienza "cartolare" stabilita dal richiamato art. 83 co. 7 lett. h), vale a dire mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, con successiva adozione del provvedimento da parte del giudice ovvero del professionista delegato;

- che l'adozione di talune specifiche prescrizioni di seguito indicate appare pienamente idonea a soddisfare il fondamentale principio del contraddittorio e del diritto di difesa;

ritenuto, in definitiva, che le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nei termini e alle condizioni che ora si diranno, devono intendersi sostitutive di quelle stabilite al punto 7 della circolare in materia di esecuzioni immobiliari del 25 marzo 2020 ed al punto 33 del decreto del Presidente del Tribunale n. 76/2020;

#### DICHIARA

l'urgenza della trattazione dei procedimenti esecutivi immobiliari giunti alla fase avanzata della distribuzione del ricavato disciplinata dall'art. 596 c.p.c. e, per l'effetto, esclude tali procedimenti i) sia dall'applicazione del rinvio d'ufficio ii) che dalla sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 83;

## DISPONE QUANTO SEGUE

1. Restano invariati i termini finalizzati alla discussione del progetto di distribuzione e, pertanto, il professionista delegato:
  - a. inviterà tutti i creditori a presentare, entro 60 giorni dall'udienza, le note di precisazione del credito;
  - b. redigerà quindi il progetto di distribuzione e, una volta redatto, egli provvederà ad inviarlo, almeno 15 giorni prima dell'udienza, ai creditori ed al debitore, in modo tale che essi possano comunicargli eventuali contestazioni o richieste di chiarimenti in tempo utile; ciò con la precisazione che le comunicazioni al debitore non costituito devono essere eseguite nelle forme dell'art. 492 c.p.c., vale a dire mediante deposito degli atti nel fascicolo telematico (tale modalità può ritenersi equipollente alla comunicazione "cartacea" in cancelleria);
  - c. cinque giorni prima dell'udienza il professionista delegato trasmetterà il progetto di distribuzione con i documenti allegati al giudice dell'esecuzione per consentirne il suo esame;
2. le eventuali contestazioni delle parti dovranno essere depositate sul fascicolo telematico entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza cartolare fissata; al riguardo:
  - a. il debitore che non intenda costituirsi col ministero di un difensore potrà depositare le contestazioni direttamente presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari, oppure potrà inviare una pec al seguente indirizzo [esecuzionivicivili.tribunale.cassino@giustiziacert.it](mailto:esecuzionivicivili.tribunale.cassino@giustiziacert.it) con oggetto: "Contestazione progetto distribuzione R.G.E.I. n. procedura/anno"; successivamente la cancelleria provvederà a depositarle nel fascicolo telematico;
  - b. l'invio tempestivo di contestazioni scritte produce gli stessi effetti delle contestazioni a verbale nella tradizionale udienza "fisica" ai sensi dell'art. 598 c.p.c. (in questo modo, l'onere di comparizione personale delle parti viene sostituito dall'onere di invio tempestivo delle note scritte al delegato);
  - c. il mancato invio tempestivo delle suddette contestazioni, secondo le modalità sopra indicate, comporta l'approvazione del progetto a norma dell'art. 597 c.p.c.;
3. il giorno dell'udienza cartolare, già oggetto di delega al professionista, questi:
  - a. darà atto a verbale:
    - i. che le comunicazioni sono state regolarmente eseguite a tutte le parti, ivi compreso il debitore non costituito (sulla base delle indicazioni sopra esposte);
    - ii. che l'udienza si è svolta secondo la modalità del contraddittorio cartolare prevista dal presente provvedimento del G.E., a sua volta attuativo della disposizione prevista dall'art. 83 co. 7 lettera h) del D.L. n. 18/2020;
  - b. in caso di contestazione scritta tempestivamente depositata anche da una sola delle parti, il professionista non approverà il progetto e rimetterà gli atti al G.E. come da delega per le determinazioni di competenza, depositando apposita istanza;
  - c. in caso di assenza di contestazioni scritte tempestivamente depositate, il professionista approverà il progetto come da ordinanza di delega;
4. a decorrere dall'1 luglio 2020 deve intendersi automaticamente ripristinata la modalità di trattazione ordinaria delle udienze distributive, che saranno tenute direttamente dal G.E., se non sono già state delegate al professionista, salvo eventuali proroghe.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento agli Ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Cassino e per la pubblicazione sul sito internet di questo Tribunale.

Cassino, 24 aprile 2020

Il G.E. dott. Lorenzo Sandulli